03195-21

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

Composta da:

GERARDO SABEONE - Presidente -
ROSA PEZZULLO - Relatore -
GIUSEPPE DE MARZO
ELISABETTA MARIA MOROSINI
PAOLA BORRELLI

Sent. n. sez. 1911/2020
UP - 27/11/2020
R.G.N. 49764/2019

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
(omissis) nato a (omissis)

avverso la sentenza del 15/03/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA PEZZULLO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore TOMASO EPIDENDIO

che ha concluso chiedendo

udito il difensore

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 15 marzo 2019 la Corte di Appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Forlì del 19 aprile 2016, ha assolto (omissis) (omissis) dal reato ascrittogli al capo 1 (bancarotta fraudolenta per distrazione) perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per la residua imputazione di bancarotta semplice documentale, nella sua qualità di liquidatore della società (omissis) s.r.l., dichiarata fallita in data 11.7.2013, nella misura di mesi sei di reclusione con pena accessoria ex art. 217 u.c. L. Fall. per la durata di un anno.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato tramite il proprio difensore di fiducia, Avv. (omissis) , affidato a due motivi, con i quali lamenta rispettivamente, il vizio di motivazione e la violazione di legge, in ordine al trattamento sanzionatorio.

2.1. Con il primo motivo lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p., nonostante l'esistenza dei presupposti di essa; invero, la pena detentiva per il reato ascritto non era superiore ai cinque anni (art. 217 l. fall.) ed, inoltre, il fatto ascrittogli era particolarmente inoffensivo, atteso che neppure l'assenza delle scritture contabili, impediva al perito nominato dal Tribunale di accertare pacificamente la situazione economico patrimoniale della società fallita.

2.2. Con il secondo motivo lamenta l' erronea applicazione delle pene accessorie, per avere la Corte d'appello inflitto la pena di mesi sei di reclusione e di un anno di pena accessoria, violando il principio di legalità previsto all'art. 37 c.p. e ricordato dalle Sezioni unite nel 2014.

3. Il procuratore generale, in persona del dr. Tomaso Epidendio, ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137- dovendo svolgersi il presente procedimento in camera di consiglio senza la partecipazione delle parti, in dipendenza dell'emergenza epidemiologica da Covid 19- concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile, siccome manifestamente infondato.

1. Il primo motivo di ricorso ripropone la questione dell'art. 131 bis c.p., quasi facendo discendere dalla richiesta avanzata in appello un'automatica applicazione dell'istituto. La Corte territoriale, invece, ha evidenziato con motivazione immune da censure l'insussistenza della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p. ed ha escluso l'esiguità del danno, tenuto conto delle gravi modalità della condotta valutate ai sensi dell'art. 133 c.p. e considerata la personalità dell'imputato gravato da precedenti specifici, ritenendo adeguata una pena superiore al minimo edittale.

2.1. Invero questa le S.U. di questa Corte hanno evidenziato come ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le

peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (*Sez.* U, n.13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

In ogni caso, il giudizio sulla tenuità dell'offesa ex art. 131 bis c.p. dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647). Peraltro, più volte questa Corte ha evidenziato come in tema di "particolare tenuità del fatto", la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 cod. pen., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado (*Sez.* 5 , n. 15658 del 14/12/2018, Rv. 275635; *Sez.* 5, n. 24780 del 08/03/2017, Rv. 270033).

Alla stregua di tali principi, pertanto, alcun vizio è dato ravvisare nella sentenza impugnata, che ha valorizzato, al fine dell'esclusione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., le modalità dei fatti in relazione alla personalità negativa dell'imputato.

3. Il secondo motivo di ricorso del pari è generico e, comunque, manifestamente infondato. Ed invero, la Corte territoriale ha ritenuto di determinare la durata della pena accessoria di cui all'art. 217 u.c. L. Fall. in anni uno, sulla base sempre dei criteri ex art. 133 c.p. già indicati.

3.1. Alla luce del recente arresto delle S.U. di questa Corte la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (cfr. *Sez.* Un. n. 28910 del 28/02/2019, Rv. 276286). Più precisamente, "le pene principali svolgono funzioni retributive, preventive di carattere generale e speciale, nonché rieducative mediante la sottoposizione al trattamento orientato al graduale reinserimento sociale del condannato; le pene accessorie, specie quelle interdittive ed inabilitative, collegate al compimento di condotte, postulanti lo svolgimento di determinati incarichi o attività, sono più marcatamente orientate a fini di prevenzione speciale, oltre che di rieducazione personale, finalità realizzantesi mediante il forzato allontanamento del reo dal medesimo contesto operativo, professionale, economico e sociale, nel quale sono maturati i fatti criminosi La piena realizzazione, soprattutto, dello specifico finalismo preventivo, al quale sono preordinate le pene complementari, richiede una loro modulazione personalizzata in correlazione con il disvalore del fatto di reato e con la personalità del responsabile, che non necessariamente deve riprodurre la durata della pena principale. Risultato questo conseguibile soltanto ammettendone la determinazione caso per caso ad opera del giudice nell'ambito della cornice edittale disegnata dalla singola disposizione di legge sulla scorta di unavalutazione discrezionale, che si avvalga della ricostruzione probatoria dell'episodio criminoso i parametri dell'art. 133 cod. pen., e di cui è obbligo dare conto con congrua motivazione.

3.2. In base a tali principi, confluiti a loro volta nel principio di diritto che esclude la fissità della pena accessoria e l'applicazione di parametri automatici di commisurazione come quelli di cui all'art. 37 cod. pen., è possibile apprezzare come nel caso di specie, invece, la Corte territoriale sia giunta alla conclusione che la durata di un anno delle pene accessorie fosse proporzionata ed adeguata rispetto al caso concreto, proprio alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p., come predicato dalle S.U.. Peraltro, nessuna censura specifica risulta avanzata in relazione ai parametri utilizzati dalla Corte territoriale circa la quantificazione nella misura media della pena accessoria rispetto al limite massimo di due anni e sul punto deve rilevarsi come la graduazione della pena, anche accessoria, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (arg. ex Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142).

Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 27.11.2020

Il Consigliere estensore
Rosa Pezzullo

Il Presidente
Gerardo Sabeone

Depositato
addì 26 GEN 2021
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO